



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE DEHORS
O ALTRE INSTALLAZIONI A CARATTERE PROVVISORIO**

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 28/09/2017**



COMUNE DI ROVIGO



**OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE DEHORS
O ALTRE INSTALLAZIONI A CARATTERE PROVVISORIO**

REGOLAMENTO

D.Lgs 42/2004, ART.10 cm 4 lettera g)

adeguato alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologica , Belle Arti e Paesaggio delle Province di Verona, Rovigo e Vicenza contenute nell' Autorizzazione prot. 20606 del 1/09/2017

Sommario

ARTICOLO 1.....	3
Oggetto e finalità.....	3
ARTICOLO 2.....	3
Ambito di applicazione del presente Regolamento.....	3
ARTICOLO 3.....	3
Definizioni.....	3
ARTICOLO 4.....	4
4.1 Composizione dei Dehors.....	4
4.2 Tipologia dei Dehors.....	4
ARTICOLO 5.....	4
Occupazione del suolo pubblico o del suolo privato di uso pubblico.....	4
5.1 Prescrizioni generali.....	4
5.2 Sovrapposizione con altri eventi.....	5
5.3 Rapporti con il transito pedonale e la viabilità veicolare.....	5
ARTICOLO 6.....	6
Dimensioni dei dehors.....	6
ARTICOLO 7.....	7
Caratteristiche dei dehors.....	7
ARTICOLO 8.....	7
Materiali dei componenti dei dehors.....	8
ARTICOLO 9.....	10
Beni culturali e paesaggistici e relative procedure.....	10
ARTICOLO 10.....	10
Attività consentite.....	10
ARTICOLO 11.....	11
Disposizioni transitorie e finali per l'adeguamento al presente documento tecnico.....	11

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. Il presente documento tecnico disciplina le caratteristiche tipologiche e dimensionali dei dehors e delle attrezzature espositive di pertinenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o di esercizi di commercio in sede fissa (chioschi, ecc.) da collocare sulle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani costituenti suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
2. Il presente documento tecnico è redatto ai fini della semplificazione delle procedure autorizzative necessarie per l'occupazione del suolo pubblico mediante dehors o altre installazioni a carattere provvisorio nell'ambito del comune di Rovigo ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale, con riferimento all'articolo 10, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 42/2004".
3. Il presente documento tecnico si conforma alla vigente disciplina Statale e Regionale ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale e paesaggistico.
4. Il presente documento tecnico si compone anche dell'Allegato 1 – *Ambiti di interesse sul territorio* , e dell'Allegato 2 – *Procedimenti autorizzativi*, che fanno parte integrante del presente Regolamento.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione del presente Regolamento

La disciplina del presente Regolamento opera integralmente sull'intero territorio comunale, salvo diverse indicazioni puntualmente specificate.

I contenuti dell'Art.8 sono prescrittivi all'interno dell'ambito individuato dall'elaborato cartografico T.01 allegato presente Regolamento mentre sono indicativi sul resto del territorio.

Nel Comune di Rovigo, la Soprintendenza per i beni architettonici, ambientali e paesaggistici ha dichiarato in particolare , ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 42/2004, i seguenti ambiti di interesse storico, artistico: Piazza Duomo, Piazza XX Settembre, Piazza Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele II e il tratto del Corso del Popolo interno al centro storico come individuati dall'elaborato cartografico T.01.

ARTICOLO 3

Definizioni

Ai fini del presente documento tecnico si intende:

dehors (o plateatico): l'insieme degli elementi (mobili, smontabili e comunque facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita, e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso e contiguo a un esercizio di somministrazione (ristorante, bar, caffè, pizzeria,...). Costituiscono un dehors gli elementi di cui alle definizioni successive;

pedane: manufatti facilmente amovibili formanti una nuova pavimentazione sopraelevata rispetto a quella esistente.

Regolamento di occupazione suolo pubblico mediante dehors o altre installazioni di carattere provvisorio

ombrelloni: strutture ombreggianti con copertura in tela e struttura portante con un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata o rettangolare.

tende a sbraccio: strutture ombreggianti con copertura costituite da uno o più teli retrattili in tessuto o materiali similari, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.

elementi di delimitazione: manufatti atti a delimitare gli spazi in concessione, quali fioriere o recinzioni tipo cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

ARTICOLO 4

4.1 Composizione dei Dehors

Gli elementi costituenti un dehors, di cui al precedente Art.3, sono classificati come di seguito riportato:

arredi di base quali tavoli, sedie, poltroncine e simili;

elementi complementari di copertura e riparo con struttura indipendente, quali tettoie, copertura a pergola, gazebo;

elementi accessori finali quali elementi di delimitazione verticale, pedane, ombrelloni, tende a sbraccio.

4.2 Tipologia dei Dehors

Non sono ammessi dal presente Regolamento strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente formanti volumi chiusi o anche solo parzialmente chiusi come strutture pergolate o gazebo.

I manufatti e gli elementi autorizzati dal presente Regolamento non costituiscono superficie utile o coperta né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi. La loro installazione deve essere, comunque, eseguita in conformità ai contenuti del presente regolamento, alle disposizioni comunali, al Codice Civile e al Codice della Strada.

ARTICOLO 5

Occupazione del suolo pubblico o del suolo privato di uso pubblico.

5.1 Prescrizioni generali

I dehors o gli altri elementi di carattere provvisorio che si inseriscono in ambiti urbani di varia tipologia devono rispettare i criteri e i parametri stabiliti in questo Regolamento nonché le disposizioni comunali, il Codice Civile e il Codice della Strada.

I dehors e gli altri elementi non devono costituire barriere architettoniche per il transito veicolare e pedonale, non devono intralciare l'accesso agli edifici, le norme igieniche e di sicurezza pubblica, nonché gli aspetti architettonici, monumentali e ambientali, le reti tecniche e le specifiche prescrizioni relative all'inserimento nei diversi tipi di ambiti urbani di riferimento.

Negli ambiti individuati nell'allegato cartografico T.01 – *aree pubbliche di interesse storico* e' esclusa l'apposizione di ogni genere di messaggio pubblicitario, ad eccezione del nome e/o logo dell'esercizio.

5.2 Sovrapposizione con altri eventi

I dehors hanno priorit  per l'occupazione di suolo pubblico, o suolo privato ad uso pubblico, rispetto lo svolgimento di altri eventi o manifestazioni organizzati dal Comune di Rovigo, salvo eventi o manifestazioni di carattere straordinario.

5.3 Rapporti con il transito pedonale e la viabilit  veicolare

L'inserimento dei dehors e degli altri elementi oggetto del presente Regolamento non devono impedire il regolare transito pedonale lungo i marciapiedi o nelle aree destinate al transito pedonale anche in relazione a quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

I dehors, di norma, devono essere staccati dai fabbricati lasciando libero il marciapiede o l'itinerario naturale di transito dei pedoni a ridosso degli edifici. I dehors possono essere comunque anche ridossati ai fabbricati purch  non costituiscano intralcio e disturbo al transito pedonale.

Lo spazio libero netto di passaggio per pedoni, carrozzelle, ecc, non deve risultare inferiore a m 1,50, misurato nel primo caso tra il limite esterno del fabbricato ed il piano verticale di ingombro dei dehors, nel secondo tra il piano verticale di ingombro dei dehors e il limite esterno del marciapiede. Lo spazio di passaggio deve essere libero da qualsiasi tipo di ostacolo quali p.e. balconi, davanzali, pluviali, alberature, pali o elementi tecnici di pertinenza degli enti erogatori di servizi o cordoli, al fine di garantire la continuit  del percorso pedonale.

I dehors non devono interferire n  con gli accessi pedonali agli edifici o ai passaggi, n  con gli affacci di vetrine di soggetti terzi.

Qualora i marciapiedi fossero prospicienti strade aperte al transito veicolare i dehors devono essere arretrati di almeno 50 cm dal filo del marciapiede.

Qualora sui marciapiedi sia consentita la sosta veicolare, i dehors potranno sostituire lo spazio per la sosta rispettandone la geometria e purch  ci  non induca la sosta abusiva in carreggiata.

Qualora i dehors occupassero posti parcheggio per le auto   concessa l'occupazione di massimo numero due posti auto.

In corrispondenza di attraversamenti pedonali deve essere mantenuta libera un'area destinata al transito pedonale di larghezza non inferiore a m 1,50, misurata come stabilito nel secondo comma, per una lunghezza minima di m 1,50, misurata lungo il marciapiede a partire da ciascun lato del passaggio pedonale, esternamente allo stesso.

Nelle zone destinate esclusivamente al transito pedonale (aree pedonali urbane, rialzi di piazze e giardini, passeggiate, ecc.) per quanto concerne la dimensione degli spazi minimi dedicati ai pedoni si rimanda a quanto specificato ai commi precedenti e, comunque, nel pieno rispetto delle corsie di emergenza individuate dal competente Servizio.

Nelle zone a traffico limitato ad elevata prevalenza pedonale   consentita l'occupazione di parte della carreggiata nel rispetto delle corsie di transito e di emergenza e degli spazi di sosta riservati per specifiche finalit .

Regolamento di occupazione suolo pubblico mediante dehors o altre installazioni di carattere provvisorio

I dehors sul lato opposto della strada rispetto all'esercizio commerciale, sono consentiti in presenza di marciapiedi particolarmente ampi (in grado di soddisfare i parametri di cui al secondo comma del presente articolo), passeggiate, piazze e giardini e purché la strada interessata sia di tipo locale.

In corrispondenza ad accessi carrai il dehors non deve costituire ostacolo al regolare transito dei veicoli e non deve limitare il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza. In caso di immissione diretta sulla via, deve essere mantenuto libero uno spazio di m 2.00 su ciascun lato, oltre alla larghezza del passaggio carraio.

Nelle situazioni di particolare pericolosità, quali ad esempio, limitata larghezza delle vie, presenza di curve o incroci o elevati volumi di traffico, l'Amministrazione può nell'ambito del procedimento autorizzativo, a suo insindacabile giudizio, prescrivere l'aumento nella misura necessaria le distanze indicate nei precedenti commi.

ARTICOLO 6

Dimensioni dei dehors

1. L'area occupata dal dehors dovrà avere dimensioni compatibili con quelle dell'ambiente chiuso dell'esercizio di riferimento. La larghezza non potrà essere più ampia rispetto alla larghezza dell'ambiente chiuso dell'esercizio e la profondità dovrà essere proporzionale alla larghezza della stessa e comunque non superiore a m 5,00, escluso l'ingombro dei passaggi pedonali minimi come definiti all'Art.2 e degli spazi porticati.
2. E' ammesso l'allargamento laterale del dehors in sovrapposizione con altre attività previo nulla osta scritto dei Soggetti terzi valido per l'intero periodo di concessione,
3. La dimensione dei dehors potrà essere ulteriormente aumentata rispetto alle condizioni di cui ai commi precedenti ma solo limitatamente ad alcune ore giornaliere che verranno stabilite con specifico atto deliberativo generale di Giunta Comunale.
4. L'ampliamento della superficie occupata dai dehors potrà avvenire in continuità alla postazione fissa dei dehors oppure, nel caso dei listoni delle Piazze, distaccata dalla stessa, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Art.2 del presente Regolamento. La superficie occupata dovrà avere forma regolare e comunque sempre consentire anche l'ampliamento di altri Esercizi facenti richiesta. La configurazione verrà coordinata con gli Uffici Tecnici del Comune e dovrà essere segnata a terra con apposite borchiature.
5. Oltre la fascia oraria autorizzata, tutti gli elementi costituenti questa estensione eccezionale dei dehors dovranno essere rimossi. Il materiale che verrà rimosso dovrà essere stoccato e custodito in un'area di proprietà dell'Esercente, chiusa e non visibile, e comunque non dovrà costituire situazione di pericolo per la Cittadinanza e di degrado per la Città.
6. I dehors non potranno ampliarsi nel caso di sovrapposizione con eventi o manifestazioni organizzati o patrocinati dal Comune, che in questo caso hanno la priorità'.

Regolamento di occupazione suolo pubblico mediante dehors o altre installazioni di carattere provvisorio

7. Per altezza del dehors coperto si intende la misura del segmento verticale che congiunge il piano di calpestio esistente prima dell'inserimento del dehors con l'intradosso della struttura di copertura del dehors stesso. Tale altezza deve essere rapportata con l'intorno architettonico in cui il dehors si inserisce e deve rispettare eventuali decori e cornici esistenti, che non devono essere nascosti.

8. In ogni caso l'altezza massima non può essere superiore a m 3.40, mentre quella minima non potrà essere inferiore a m 2,30.

9. Gli accessori, quali ad esempio le chiusure laterali non possono superare l'altezza massima di m 2.00, misurata dal piano di calpestio esistente prima dell'inserimento del dehors; in ogni caso deve esservi raccordo tra dehors adiacenti, le cui altezze dovranno pertanto uniformarsi tra loro.

ARTICOLO 7

Caratteristiche dei dehors

Il primo riferimento per la progettazione dei dehors è quello relativo alla compatibilità estetico ambientale. Le soluzioni progettuali devono essere di particolare pregio, con ricerca di un rapporto approfondito, sotto il profilo culturale e del gusto, con il contesto edilizio ed urbano in cui saranno collocati. In particolare all'interno di piazze o ambiti omogenei le soluzioni progettuali dovranno essere tra loro coordinate.

Le scelte devono ricadere su modelli e materiali appropriati al luogo, con particolare attenzione alle scelte dei colori. Negli ambiti nei quali operano le seguenti prescrizioni sono preferiti colori pastello chiari.

Ogni elemento componente dei dehors dovrà essere conforme alle normative vigenti e certificato per l'uso.

Deve essere valutato con particolare attenzione l'inserimento di elementi che possono interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi dell'ambiente cittadino.

Vanno evitate, in generale, le interferenze delle strutture dei dehors e dagli altri manufatti, con gli elementi delle facciate e con gli elementi architettonici degli edifici, anche nei casi in cui questi presentino carattere ordinario.

Il progetto deve essere improntato sulla massima leggerezza e trasparenza.

ARTICOLO 8

I contenuti del presente articolo sono prescrittivi all'interno degli 'ambiti individuati dall'elaborato cartografico T.01 allegato presente Regolamento mentre sono indicativi sul resto del territorio

Materiali dei componenti dei dehors

La struttura portante dei manufatti, deve essere realizzata con profili metallici, con sezioni ridotte al minimo necessario, preferibilmente verniciato opaco di colore grigio antracite. In alcuni casi potranno

Regolamento di occupazione suolo pubblico mediante dehors o altre installazioni di carattere provvisorio

essere in legno, sempre con profili di sezioni ridotte e tinteggiate in colori naturali, tranne che negli ambiti dichiarati d'interesse storico artistico di cui all'art. 5.

Le sedie, le poltroncine e gli sgabelli devono avere una struttura leggera in metallo, preferibilmente verniciato opaco di colore grigio antracite. Le sedute e gli schienali potranno essere in metallo, verniciato come la struttura, in legno o midollino. Con sedute in midollino, anche la struttura della sedia potrà essere rivestita con lo stesso materiale. Sono tassativamente escluse le materie plastiche termostampate e/o pubblicizzate. Gli elementi devono essere impilabili.

I tavolini e i banconi esterni devono essere in metallo preferibilmente verniciato opaco di colore grigio antracite. In abbinamento a sedie rivestite in midollino, anche la struttura dei tavolini può essere rivestita con lo stesso materiale. I piani dei tavolini possono essere in metallo, vetro trasparente, materiale lapideo, ceramico o simile, in ogni caso di fattura sobria e compassata. Sono tassativamente escluse le materie plastiche termostampate e/o pubblicizzate. I tavolini devono essere impilabili.

Le pedane, salvo in situazioni particolarmente disagiate, sono vietate ove sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale. E' inoltre vietato coprire chiusini, botole, griglie di aerazione, nonché il taglio e la costipazione delle radici affioranti.

Le pedane e gli eventuali elementi a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dall'area data in concessione.

Le pedane devono essere opportunamente delimitate e avere, salvo casi particolari, un'altezza, dal suolo su cui posano, minore o uguale a m 0,15 ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

Le pedane devono essere realizzate con struttura modulare facilmente smontabile; devono essere stilisticamente inserite e poco invasive. Per il rivestimento delle pedane è obbligatorio l'uso di parquet o acciaio trattato non lucido o gomme o altro materiale sintetico purché facilmente pulibile e non scivoloso.

Ombrelloni. Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di m 2,30 dal suolo. La proiezione al suolo degli ombrelloni può superare i limiti dell'area data in concessione per un massimo di cm 50.

E' obbligatoria la tipologia caratterizzata da una solida struttura come precedentemente specificato e un tessuto di copertura in materiale naturale (sono esclusi i materiali sintetici), idrofugo ed ignifugo, richiudibile nelle ore di chiusura dell'esercizio e in caso di vento.

Devono essere idonee a proteggere dal sole.

Sono preferiti colori pastello chiari, tinta unita.

Tende a sbraccio. Non sono ammesse negli ambiti dichiarati di interesse storico artistico di cui all'Art.5, su facciate di edifici porticati o comunque su edifici di particolare pregio storico – architettonico.

Devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie in condizioni di sicurezza.

Devono essere realizzate in tela o tessuto acrilico, non è ammesso il PVC.

Sono preferiti colori pastello chiari, tinta unita.

L'occupazione deve realizzarsi, di norma, in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla osta della proprietà dello stabile. Le tende aggettanti sono, di norma, vietate lungo le vie non munite di marciapiede pedonale, a meno che le vie stesse non siano esclusivamente riservate ai pedoni.

Le tende a sbraccio possono essere concesse, in deroga a quanto previsto dal Regolamento Edilizio, solo a copertura di occupazioni del suolo per esercizi di somministrazione. Negli edifici vincolati, queste possono essere concesse previo benestare della Soprintendenza.

Dimensioni: l'altezza minima dal suolo di questi manufatti non deve essere inferiore a m 2,20 e l'eventuale presenza di mantovane frontali e/o laterali è consentita purché siano ad una distanza minima dal suolo pari a m 2,00. L'aggetto non può superare i m 2,50 e deve rimanere arretrato di almeno m 0,50 dal bordo del marciapiede. In casi particolari, riguardanti solamente esercizi di somministrazione prospicienti ampi spazi pedonali, la sporgenza massima della tenda, misurata nella sua proiezione al suolo, può essere estesa a m 3,50.

Elementi di delimitazione. Gli elementi di delimitazione devono avere un'altezza massima di m 1,50 e devono comunque essere in grado di soddisfare le norme di sicurezza. Devono essere realizzati con struttura in legno o metallo verniciati con cromie coordinate a quelle di sedie, poltroncine e tavolini. Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva dello specifico contesto urbano, per cui, se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti, garantendo una trasparenza minima pari al 40% della superficie complessiva.

I paravento devono essere amovibili e comunque installati nel periodo compreso tra i giorni 1 Novembre e 31 Marzo, avere un'altezza massima di m 2,00. Sono ammessi rampicanti su graticci, a patto che non superino le dimensioni dell'altezza massima consentita. Può essere valutato in specifici contesti l'uso di pannelli in materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente o vetro infrangibile).

Le fioriere devono essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante o essenze floreali prive di spine e mantenute a regola d'arte. Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte devono essere immediatamente rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate. Va privilegiato l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca.

E' vietato l'uso di fioriere in materiale plastico.

Le fioriere non devono presentare scritte pubblicitarie, mentre gli altri tipi di recinzione possono riportare solo il nome e/o il logo dell'esercizio, purché di dimensioni contenute o con scarso contrasto cromatico.

Attrezzature espositive. Le attrezzature per l'esposizione di merce su suolo pubblico in corrispondenza di attività commerciali (ripianti, espositori, locandine) dovranno essere facilmente rimovibili, di materiali

compatibili con il contesto, non creare intralcio all'uso pubblico degli spazi, garantire la sicurezza stradale e rispettare le norme igienico sanitarie.

ARTICOLO 9

Beni culturali e paesaggistici e relative procedure

Per ottenere l'autorizzazione ad installare dehors e/o altre attrezzature espositive temporanee aventi caratteristiche conformi al presente Regolamento sarà necessario adempiere alle procedure previste dall'Allegato 2 - " Procedimenti autorizzativi per l'installazione dei dehors e degli altri elementi temporanei .

Per i dehors o altre attrezzature espositive da insediare negli ambiti individuati nell'Allegato 1 non sarà necessario ottenere l'autorizzazione da parte della SBAAP (Soprintendenza Beni Architettonici, Ambientali e Paesaggistici) o il rinnovo della medesima.

In fare di rinnovo della concessione, l'istanza dovrà essere corredata della documentazione relativa alle eventuali modifiche da apportare al presente progetto.

Per le strutture non conformi alle caratteristiche espresse nel presente documento sarà necessaria un'autorizzazione da parte della Amministrazione Comunale mediante delibera di Consiglio Comunale, nonché parere positivo da parte della SBAAP per i dehors ricadenti negli ambiti di cui all'Allegato 1.

Il Comune esegue un'azione di controllo e monitoraggio. **Dovrà essere svolta da personale dell'Amministrazione Comunale una costante azione di vigilanza al fine di accertare la perfetta corrispondenza tra le strutture installate e quanto autorizzato, in modo da contestare ogni eventuale abuso e irregolarità.**

ARTICOLO 10

Attività consentite

I dehors sono strutture prevalentemente destinate alla somministrazione di alimenti e bevande complementari ad un esercizio pubblico (bar, ristoranti o laboratori artigianali da asporto alimenti) o esercizi commerciali in sede fissa su area pubblica quali i chioschi. **L'attività che si svolgerà all'interno delle aree adibite a plateatico dovrà garantire il massimo rispetto , la salvaguardia e il decoro degli ambiti tutelati.**

ARTICOLO 11

Disposizioni transitorie e finali per l'adeguamento al presente documento tecnico

I dehors già installati dovranno essere adeguati alle disposizioni del presente Regolamento entro e non oltre il 31.12.2018 ed essere sottoposti quindi alle procedure autorizzative per la loro installazione

Regolamento di occupazione suolo pubblico mediante dehors o altre installazioni di carattere provvisorio
secondo i procedimenti amministrativi previsti, fatto salvo il diritto di occupazione di spazi e aree pubbliche già acquisito.

IN ALLEGATO

- 1) Elaborato grafico T01 con individuazione degli ambiti d'interesse sul territorio;
- 2) Procedimenti autorizzativi per l'installazione dei dehors e degli altri elementi temporanei.

ALLEGATO 2
AL REGOLAMENTO OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE DEHORS
E ALTRE INSTALLAZIONI A CARATTERE PROVVISORIO
Procedimenti autorizzativi per l'installazione dei dehors e degli altri elementi

1. Disposizioni generali

L'installazione di dehors e l'adeguamento di strutture di dehors esistenti e/o degli altri elementi di carattere provvisorio oggetto del presente Regolamento è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.

L'autorizzazione viene richiesta tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive quale unico punto di accesso quale provvedimento unico autorizzativo ai sensi del DPR 160/2010 e indirizzata al Servizio competente per il rilascio.

Le occupazioni di suolo pubblico mediante dehors sono soggette all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e del vigente Regolamento comunale in materia, nonché alla tassa sui rifiuti nelle forme e secondo le modalità previste dalle disposizioni regolamentari vigenti.

Al fine di ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve procedere ai versamenti previsti dalle norme vigenti, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento per l'occupazione e la manomissione di suolo pubblico.

L'esercizio dell'attività deve prevedere il rilascio delle specifiche autorizzazioni sanitarie in materia di somministrazione.

2. Documentazione ed elaborati

Le istanze di autorizzazione per i dehors con struttura da posizionare al suolo (pedane, gazebo, ecc.), devono essere corredate da:

- a. estratto catastale (scala 1:1000) ed estratto di P.R.C. con individuazione dell'area d'intervento;
- b. gli elaborati grafici in scala 1:50 (pianta, prospetti, 2 sezioni, dettagli necessari scala minima 1:10, una rappresentazione prospettica a colori o un rendering con l'inserimento del progetto nel contesto urbano);
- c. la relazione tecnica descrittiva, con particolare riferimento: ai materiali, ai colori ed ai vari profili utilizzati;
- d. la documentazione fotografica a colori (formato minimo 10x15) relativa allo stato del luogo, opportunamente estesa alle aree circostanti a quella d'intervento;
- e. il nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura sia posta a contatto dell'edificio;
- f. l'autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
- g. copia dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione;
- h. la dichiarazione dell'avvenuto versamento della TOSAP relativo all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);

- i. per i dehors non conformi al presente Regolamento, l'autorizzazione del Consiglio Comunale e il parere positivo della Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio qualora ricadenti negli ambiti di cui all'Allegato 1.

3. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione è concessa per un periodo massimo di quarantotto (48) mesi e può essere rinnovata prima dello scadere della stessa.

Allo scadere definitivo del termine il dehors deve essere completamente rimosso ed il suolo deve essere riportato alle condizioni originarie. Non è ammessa la permanenza di alcun genere di manufatto od opera da considerarsi quale predisposizioni per strutture o impianti che non sia stata esplicitamente consentita nell'autorizzazione.

Nel caso vi sia la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico da parte degli enti istituzionalmente competenti si applicheranno le disposizioni di cui al successivo articolo "sospensione dell'autorizzazione".

Per motivi di interesse pubblico l'autorizzazione può essere revocata o non essere rinnovata; in questo secondo caso il soggetto preposto al suo rilascio provvede ad avvisare il titolare dell'esercizio pubblico dell'impossibilità di rinnovo. Per motivi di interesse pubblico il Comune può richiedere di apportare modifiche ai dehors già autorizzati.

4. Rinnovo dell'autorizzazione

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, nel caso in cui non siano previste modifiche al dehors già autorizzato precedentemente, fa testo quanto disposto all'art.13 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche). Per il rinnovo della autorizzazione dovrà essere presentata al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) una dichiarazione asseverata nelle forme di legge che non vi sono modifiche della documentazione già in atti.

5. Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al suo rilascio nei seguenti casi:

1. sono state apportate sensibili modificazioni alle strutture fisse e alla tipologia degli arredi autorizzati rispetto al progetto approvato;
2. gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
3. la mancata manutenzione alle strutture comporta nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengono meno le condizioni igienico-sanitarie;
4. nella località interessata devono essere effettuati lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio, o per manifestazioni organizzate dal Comune di Rovigo. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione deve avvenire con 15 giorni di preavviso;
5. devono essere effettuati lavori di pronto intervento che rendono necessaria la rimozione immediata degli arredi. In tal caso la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati

motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi sono a carico del concessionario.

Il provvedimento di cui al presente articolo è adottato dal soggetto preposto al rilascio della autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e la eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

In tutti i casi di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata può riprendere solo successivamente all'accertamento della decadenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione; il Comune si riserva di adottare provvedimenti che possono comportare una rimozione parziale degli arredi.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

6. Revoca dell'autorizzazione

In aggiunta a quanto definito all'art.11 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) l'autorizzazione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. le attività svolte sull'area sono causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo è accertato dalle autorità competenti;
2. reiterazione delle violazioni di cui al precedente art.5;
3. motivi di interesse pubblico derivanti da necessità di manutenzione del suolo pubblico o di nuovo e diverso utilizzo dello stesso. In tal caso l'autorizzazione di cui all'art.1 è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al suo rilascio che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso ad avvenuta approvazione del progetto relativo. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

Tale provvedimento è adottato dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

7. Decadenza dell'autorizzazione

Si applica quanto disposto dall'art.10 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche).

8. Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

E' obbligatorio mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in condizione di pulizia, di sicurezza e decoro, rispettando le caratteristiche tecnico estetiche per le quali è stato autorizzato

Tutti gli elementi costitutivi delle strutture devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti di ulteriori teli di protezione, graticci di delimitazione e comunque altri oggetti non autorizzati.

Il provvedimento di cui al precedente art.1 non costituisce autorizzazione ad effettuare altri interventi sull'area occupata e sui servizi a rete esistenti, sulle adiacenti aree comunali escluse dal provvedimento.

9. Risarcimento danni

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti le strutture deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale o dell'autorizzazione.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute.

10. Sanzioni e misure ripristinatorie

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste da altre disposizioni dei regolamenti comunali, saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors o altra struttura, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, saranno applicate dagli uffici competenti le misure sanzionatorie tributarie e/o amministrative di cui all'art.31 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche).

L'organo accertatore deve intimare nel verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione al Servizio che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.1 del presente regolamento, emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione per l'anno successivo.

Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione.